



**In questo numero:**

**1 - LE SEDIVA NEWS DAL 27 OTTOBRE AD OGGI**

27/10/2014	Quando decorre ai fini fiscali l'impresa familiare - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	04/11/2014	Qualunque prestazione in un'"altra farmacia" è incompatibile con lo status di socio? - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
28/10/2014	Lo scioglimento di una società di farmacisti - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	05/11/2014	Il periodo di preavviso per il farmacista collaboratore che vince una sede - <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)
29/10/2014	Cade per i professionisti la presunzione dei prelievi bancari tradotti in compensi in nero (franco lucidi)	05/11/2014	Qualche aggiustamento nei tassi <i>antiusura</i> del IV trimestre 2014 (Studio Associato)
30/10/2014	Il C.F. del cliente e lo scontrino una doverosa precisazione - <i>QUESITO</i> (roberto santori)	06/11/2014	Che emicrania queste tasse comunali! - <i>QUESITO</i> (roberto santori)
30/10/2014	Se il fornitore non invia la fattura - <i>QUESITO</i> (tonino di carlo)	07/11/2014	L'obbligatorietà della fattura di vendita anche per... pochi euro - <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)
31/10/2014	Le autovetture aziendali e le nuove regole in vigore dal 3 novembre per l'aggiornamento dei documenti di circolazione (Studio Associato)	07/11/2014	Quando il cliente non restituisce alla farmacia la bombola per l'ossigeno - <i>QUESITO</i> (roberto santori)
03/11/2014	Ancora sul trattamento fiscale del Trust - <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)		

**2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

**3 - SCADENZE NOVEMBRE 2014**

**1 - LE SEDIVA NEWS DAL 27 OTTOBRE AD OGGI**

**27/10/2014 - Quando decorre ai fini fiscali l'impresa familiare - QUESITO**

*Sono diventato titolare da un paio di mesi e gestisco la farmacia con i miei due figli, uno farmacista.*

*Abbiamo formato l'impresa familiare ancor prima della titolarità, ma ci è stato detto che ai fini fiscali l'atto notarile avrà effetto dal prossimo anno.*

Secondo il principio generale (art. 5, comma 4 del TUIR), il riconoscimento degli utili imputati ai collaboratori familiari, nella misura massima del 49% dell'utile che figura nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, richiede che l'atto formativo dell'impresa familiare - nel quale devono evidentemente figurare i nominativi dei familiari collaboratori con l'indicazione dei rispettivi rapporti di parentela (e non invece anche le relative quote di partecipazione che infatti si determinano sempre ex post, cioè al termine di ciascun esercizio annuale) - intervenga in data anteriore all'inizio del periodo di imposta di riferimento.

Senonché, nella vicenda descritta nel quesito questo principio non si applica appunto perché l'esercizio della farmacia ha avuto inizio soltanto nel corso dell'anno.

È imprescindibile però che l'atto formativo dell'impresa familiare sia formalizzato immediatamente prima, o anche contestualmente (ma non oltre) all'inizio dell'attività e naturalmente registrato nei termini, come del resto sembra essere avvenuto proprio nel Suo caso, e quindi la vostra impresa familiare produce pienamente i suoi effetti, anche fiscali, già nel corso di quest'anno, ed esattamente dall'avvio dell'attività.

Questa conclusione non ci pare seriamente contestabile e quel che Le è stato riferito non ha alcun fondamento.

(stefano civitareale)

**28/10/2014 - Lo scioglimento di una società di farmacisti - QUESITO**

*Con il mio socio abbiamo concordato di sciogliere la società alla fine dell'anno, ma non abbiamo ancora trovato un accordo sulla liquidazione e soprattutto sull'assegnazione della farmacia,*

*perché entrambi intenderemmo acquisirla personalmente oppure, dopo aver trasformato la snc in sas, inserendo in luogo del socio liquidato un altro collega per una quota minima.*

Quando una società di persone si scioglie, per lo più - ma non sempre, come rileviamo anche dal quesito - i soci hanno già convenuto (anche) la sorte della farmacia sociale (e definito l'eventuale reciproco dare o avere che ne può derivare), e quindi la sua destinazione all'uno o all'altro di loro.

In tal caso, il socio che acquisirà l'esercizio - se non vorrà continuare la gestione in forma sociale (generalmente secondo lo schema che anche Lei ha indicato) - procederà direttamente all'assegnazione della farmacia a se stesso (con il suo subingresso, attenzione, in tutte le attività e passività sociali), omettendo addirittura, perché è lecito farlo, qualunque fase di liquidazione della società, per poi, infine, provvedere alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese.

Talvolta, come noto, le cose non filano però in modo così liscio e piano, perché - specie quando la causa dello scioglimento sia, a seguito della disdetta di un socio, il decorso del termine di durata apposto nel contratto di società (ed è fondamentale, nell'interesse dei soci, che una durata vi sia sempre espressamente prevista, e che per di più essa sia ragionevole, e non certo fissata in... cento anni o, peggio ancora, indeterminata...) - può darsi il caso che al suo verificarsi i rapporti tra loro non siano più idilliaci come al momento della costituzione e magari intendano, uno o più di loro (come nella vicenda esposta), acquisire in forma individuale la titolarità della farmacia sociale.

I problemi potrebbero tuttavia rivelarsi nel concreto meno complicati se l'atto costitutivo-statuto della snc o sas (quello che, cioè, ne determina la nascita - atto costitutivo - e contestualmente ne detta le norme - statuto - di funzionamento) non ha trascurato di disciplinare nel dettaglio, e naturalmente in conformità alle scelte originarie dei soci, l'intero percorso successivo alla scadenza del contratto, o comunque al verificarsi di una causa qualunque di scioglimento del rapporto sociale.

Ma non sempre le regole statutarie sono limpide e/o esaurienti, perché ancora troppo spesso il contratto sociale viene formato

tra i soci utilizzando modelli quasi ciclostilati (e purtroppo i notai non possono andare qualche volta esenti da colpe...), perciò senza neppure preoccuparsi granché - per restare alla fase dello *scioglimento* - di fissare con rigore l'*iter* che la società dovrà svolgere fino alla sua *estinzione* e dunque alla *cancellazione*.

Il rinvio pigro e negligente alle norme dettate dal codice civile (che si legge invece in parecchi atti costitutivi, incluso - se abbiamo ben compreso - quello della Sua snc) può anzi dar vita a questioni talora sostanzialmente non risolvibili (se non all'esito di procedimenti sterili e defaticanti, oltre che onerosi), che, quando i soci non riescano a dipanare la matassa che può conseguirne, finiscono forse per accentuare ulteriormente per le ragioni più disparate quel distacco tra loro che può averli indotti a non rinnovare il contratto sociale o in ogni caso a sciogliere la società.

Stando al codice, per esempio, "*fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione*", che è la fase immediatamente successiva allo *scioglimento* della società, gli *amministratori* - che in una *snc* sono in genere tutti i soci, in forma disgiunta e/o congiunta, ed in una *sas* sono invece soltanto gli accomandati - dovrebbero limitarsi "*agli affari urgenti*", mentre da parte loro i *liquidatori* (se e quando nominati, dai soci o dal tribunale) "*non possono intraprendere nuove operazioni*".

Come sappiamo, però, la continuazione dell'esercizio della farmacia sociale, a meno che non si voglia correre il rischio di depauperarne seriamente il valore commerciale, impone che si vada ben oltre i meri atti di conservazione.

Ed è qui, in primo luogo, che lo *statuto* può dire convenientemente la sua, contemplando, tanto per fare un'ipotesi, che dal giorno successivo allo *scioglimento* i soci assumano essi stessi la veste di *liquidatori* (come è consentito) ma con la previsione espressa dell'*ultrattività* di tutte le norme statutarie in tema di rappresentanza, firma sociale, amministrazione e direzione della farmacia sociale.

Anche la Cassazione, d'altra parte, ha ammesso più volte l'applicabilità alle società di persone delle disposizioni di riforma in tema di società di capitali, e tra queste c'è anche l'art. 2487 cod.civ. che consente testualmente al liquidatore, quando la finalità sia quella della "*conservazione del valore dell'impresa*", di agire "*in funzione del migliore realizzo*", e perciò, in pratica, senza i laccioli degli "*affari urgenti*" e/o di divieto di "*nuove operazioni*" cui si è accennato.

In questo modo, insomma, tutto potrebbe verosimilmente proseguire senza grandi scossoni.

Senonché, nella fase immediatamente successiva allo scioglimento della società bisognerebbe evidentemente procedere, anche e soprattutto, all'alienazione della farmacia, e anche sotto questo aspetto lo *statuto* dovrebbe essere chiaro, prevedendo, poniamo, il conferimento ad un professionista terzo (se del caso, un farmacista) dell'incarico esclusivo di porre in vendita l'esercizio sul c.d. *libero mercato*, così da pervenire alla "*migliore*" risposta (possibilmente dettando in tal senso sin d'ora criteri e condizioni inderogabili delle offerte che dovranno pervenire) del "*mercato*", da girare poi in *prelazione* ai soci; e, per il caso in cui più di un socio esercitasse questo diritto, lo *statuto* potrà altresì indicare tempi e modi di un "*ballottaggio*" tra loro.

Sistemata la farmacia sociale - e tutto quel che si è detto, sia chiaro, è perfettamente estensibile anche alle ipotesi in cui la società di persone possieda due, tre o quattro esercizi - una specifica disposizione statutaria potrebbe prevedere il trasferimento delle funzioni di *liquidatore* dai soci ad un terzo (che nulla vieta sia lo stesso professionista che si è occupato della vendita), che ovviamente, ma questa volta rispettando i confini segnati dal citato art. 2487 cod.civ., gestirà l'autentica fase di

*liquidazione* della società, accompagnandola fino alla sua *estinzione*.

Tornando al quesito, sembrerebbe pertanto opportuno che voi tentiate di raggiungere un'intesa, sia pure ormai "*parasociale*", che possa scandire in forma scritta l'intero cammino - quello che abbiamo appena tratteggiato o un qualsiasi altro che si riveli comunque esaustivo - che la società dovrà ora affrontare; e naturalmente, qualunque sia la degradazione dei vostri rapporti, avete ambedue grande interesse, se il buon senso non basta, a definire con rapidità un accordo-ponte di questo genere.

D'altronde, per concludere, non c'è solo la questione della *liquidazione* da disciplinare con diligenza in uno *statuto* sociale e quindi - ma ne abbiamo parlato altre volte - i soci non devono temere più di tanto di discostarsi dalle norme codicistiche, peraltro molto poco appetibili per una farmacia e comunque tutte *derogabili*, nel fissare le regole di funzionamento della loro snc o sas.

E anzi, sono tanti altri (per non dire tutti) i profili inerenti alla vita della società a meritare l'attenzione perfino scrupolosa dei soci, e andrebbero quindi anch'essi risolti secondo le scelte che costoro, nella migliore dialettica possibile, devono aver cura di operare sin dal momento della costituzione.

Il che, s'intende, vale per le società di persone di "*diritto comune*", come anche per quelle formate tra i vincitori in forma associata di un concorso straordinario.

(gustavo bacigalupo)

#### **29/10/2014 - Cade per i professionisti la presunzione dei prelievi bancari tradotti in compensi "in nero"**

Fino al 31/12/2004, come qualcuno probabilmente ricorderà, i prelievi effettuati dall'imprenditore (individuale o societario) - "*non giustificati*", quindi non inerenti all'esercizio dell'impresa - sul conto corrente aziendale si presumevano "*ricavi in nero*", a meno che l'imprenditore non fosse in grado di indicare il nominativo del beneficiario.

Il ragionamento era il seguente: gli acquisti "*in nero*", corrispondenti appunto ai prelievi "*non giustificati*", generano ricavi pure "*in nero*".

Ma la Finanziaria 2005 aveva esteso questa presunzione anche ai lavoratori autonomi, cosicché anche per i professionisti un prelievo bancario "*non giustificato*" veniva a sottendere un compenso in nero.

La Corte Costituzionale, però, con una recente sentenza (n. 228/2014) ha dichiarato irragionevole l'equiparazione - con riguardo a tale presunzione - tra titolari di imprese e professionisti, assumendo dunque la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

In particolare, secondo la Consulta, se ha un senso presumere per i redditi di impresa che da un costo ("*in nero*") si "*produca*" un ricavo (sempre evidentemente "*in nero*"), la stessa conclusione non può valere per il reddito di lavoro autonomo, in quanto da un costo ("*in nero*") non può conseguire automaticamente una prestazione professionale ("*in nero*").

Quindi, almeno per il momento, quella presunzione resta in piedi soltanto per le imprese, anche se - specie quando si tratti di un imprenditore individuale e per di più di modeste dimensioni - sembrano porsi gli stessi problemi di irragionevolezza individuati dal giudice costituzionale per i lavoratori autonomi, e non può escludersi che la Corte possa giungere a questa stessa conclusione.

(franco lucidi)

#### **30/10/2014 - Il C.F. del cliente e lo scontrino una doverosa precisazione - QUESITO**

Ho letto con attenzione la Vs. news del 9 ottobre u.s., molto interessante per gestire al meglio una delle situazioni spiacevoli, tra l'altro abbastanza frequente in farmacia.

Non capisco però perché non debbo detrarre alcun importo dallo scontrino finale giornaliero, in quanto se ho capito bene alla fine

della giornata io avrò effettivamente battuto due volte l'importo, la prima senza apporre il CF, la seconda riportandolo.

In realtà, la ns. risposta a quel quesito presupponeva la dotazione da parte della farmacia di un misuratore fiscale di ultima generazione, che avesse pertanto attivata anche la *funzione di storno dei corrispettivi anche ai fini Iva*.

Soltanto questa funzione, infatti, può consentire l'annullamento del primo scontrino direttamente "in macchina", senza perciò dover operare alcuna rettifica manuale sullo *scontrino di chiusura giornaliera*.

Se invece il misuratore è di "altra generazione", concordiamo con Lei sulla necessità di effettuare la correzione *manualmente* a fine giornata, allegando per evidenza lo scontrino (senza codice fiscale) ritirato.

Per un amore sicuramente eccessivo per la sintesi, abbiamo dunque tralasciato proprio questa precisazione su cui però, come detto, siamo pienamente d'accordo.

(roberto santori)

### 30/10/2014 - Se il fornitore non invia la fattura – QUESITO

Vorrei sapere se una società, nello specifico l'ENI, può vantare crediti a fronte di fatture che non ho mai ricevuto.

Immaginiamo che la richiesta dell'ENI si riferisca alla fornitura di elettricità o gas e che, per disguidi non imputabili né alla farmacia né all'ENI, le fatture non siano mai giunte a destinazione.

Ma ciò non toglie che la somministrazione di energia sia avvenuta, per cui il credito relativo effettivamente sussiste, tranne quello riguardante eventuali morosità per ritardato pagamento, una volta provato che le fatture non sono state nel concreto mai recapitate.

(tonino di carlo)

### 31/10/2014 - Le autovetture aziendali e le nuove regole in vigore dal 3 novembre p.v. per l'aggiornamento dei documenti di circolazione

Come abbiamo ricordato a suo tempo, l'art. 94, comma 4-bis – inserito dall'art.12, comma 1, lett. a) della L. 29/07/2010 n. 120 – del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) prevede un nuovo obbligo di *comunicazione* alla Motorizzazione quando l'*utilizzatore* di un veicolo - *per un periodo superiore a trenta giorni* (verosimilmente consecutivi e però anche a cavallo di due anni) - sia un *soggetto diverso dall'intestatario*.

La *comunicazione* mira evidentemente all'aggiornamento della carta di circolazione con l'annotazione, per l'appunto, dell'effettivo *utilizzatore*.

Lo scopo perseguito è indubbiamente quello di accrescere la responsabilizzazione nell'uso dei veicoli, rendendo anche più certa l'identificazione dei responsabili della loro circolazione.

Inoltre, è chiaro, questa è una vicenda che riguarda sia veicoli aziendali come pure veicoli "familiari", perché l'obbligo di *comunicazione* insorge ad esempio anche nel caso in cui il figlio - *purché non convivente*, come vedremo tra un momento - prelevi con regolarità dal box di famiglia la seconda o terza autovettura intestata al padre.

Ora, l'individuazione concreta di questi casi di variazione della carta di circolazione è stata rimessa al *Regolamento di attuazione* (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), aggiornato al riguardo dal D.P.R. 28/09/2012 n. 198, il quale (art. 247-bis) prevede, tanto per sintetizzare, che l'obbligo di *comunicazione* scatti (soprattutto) in caso di detenzione del mezzo, da parte di un soggetto diverso dall'intestatario, a titolo di *comodato* (anche verbale e/o "di fatto"), sempreché naturalmente vi sia prevista un'utilizzazione della vettura per un periodo appunto superiore a trenta giorni nel senso chiarito sopra.

Con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - *prot. 15513 del 10/07/2014* - sono state inoltre diramate le prime istruzioni con l'avvertenza che, essendo state predisposte le

necessarie procedure informatiche, la novità diventerà operativa già dal prossimo 3 novembre 2014.

Ma tale documento lasciava aperto qualche dubbio in ordine all'impatto delle nuove regole sulla gestione, in particolare, delle *autovetture aziendali* (incluse ovviamente quelle intestate ad una farmacia, sia impresa individuale che società).

Con una circolare - *prot. 23743 del 27/10/2014* - dell'ultim'ora (come si vede, il vizio di fornire istruzioni sul filo di lana non è proprio della sola amministrazione fiscale...) il Ministero chiarisce però che, considerata la *gratuità* in principio del comodato, è da escludere la sussistenza di un'ipotesi del genere, e quindi l'obbligo di qualsivoglia comunicazione, in tutti i casi in cui la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, il corrispettivo (*benefit*) per una prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione d'opera.

L'obbligo scatterebbe perciò soltanto nel (rarissimo) caso del veicolo assegnato (ad un dipendente od a un collaboratore ma anche ad un amministratore o a un socio) *ad uso esclusivo e personale a titolo di comodato gratuito* (per la verità, la *ratio* della vicenda sembrerebbe imporre l'obbligo della comunicazione anche quando l'*utilizzo* della vettura aziendale costituisca un *benefit* per l'*utilizzatore*: ma sta di fatto che il citato regolamento e le circolari parlano soltanto di *comodato* escludendo pertanto i casi di *benefit*, e a tale conclusione possiamo in definitiva attenerci).

A questo punto è chiaro che in tutte le altre ipotesi di utilizzo del veicolo aziendale comunemente praticate da una piccola impresa come la farmacia (*uso esclusivamente aziendale*, ovvero *uso promiscuo*, in parte aziendale e in parte privato a titolo di *benefit* a dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori) viene meno l'obbligo in argomento, sia perché non si riscontra, in caso di *fringe benefit*, la *gratuità* dell'utilizzo (configurandosi infatti in tal caso l'uso del mezzo una retribuzione in natura), e anche perché l'uso non sarebbe certo "esclusivo e personale" (dell'*utilizzatore*).

Come si vede, nonostante la preoccupazione che ha suscitato la novità, i casi in cui effettivamente ricorre l'obbligo della *comunicazione* sembrano davvero limitatissimi.

A riprova di questo – ed esulando per un momento dallo specifico argomento delle autovetture aziendali – si consideri che la norma esclude espressamente dall'obbligo di *comunicazione*, come accennato, il comodato intercorrente tra *familiari conviventi* (il padre che concede anche di fatto l'uso esclusivo e personale della propria autovettura al figlio appunto *convivente* o viceversa) tagliando fuori in questo modo dalla nuova incombenza una grossa fetta delle ipotesi in cui l'effettivo *utilizzatore* del mezzo differisca dall'intestatario.

Infine, un chiarimento sulla decorrenza delle nuove disposizioni. Come accennato all'inizio, l'obbligo riguarderà *comunque* soltanto le situazioni che nasceranno dal prossimo 3 novembre e quindi in pratica i soli *comodati* (ribadiamo: anche verbali e/o di fatto, che possono verosimilmente rappresentare la stragrande maggioranza) posti in essere da tale data in poi, mentre per quelle che al 3 novembre risulteranno già in piedi c'è solo la *facoltà* e non dunque l'obbligo di effettuare la *comunicazione*.

Per concludere, salvi i casi (più che altro teorici e quasi di scuola) in cui una farmacia voglia formalizzare a ogni effetto l'utilizzo di una vettura aziendale - quindi intestata al titolare individuale o alla società di persone - da parte di un soggetto diverso (il figlio non convivente del titolare, il socio o l'amministratore della società), le farmacie dovrebbero generalmente essere sottratte all'obbligo di *comunicazione*.

Così configurata, però, la norma parrebbe la classica montagna che partorisce... un topolino, cosicché è forse lecito sospettare che il legislatore possa intervenire ulteriormente.

(Studio Associato)

**03/11/2014 - Ancora sul trattamento fiscale del Trust - QUESITO**

*Ho letto la Vostra attenta e precisa risposta per la gestione del Trust sotto il profilo fiscale.*

*Per i Trust trasparenti in caso di scioglimento, quali sono i tributi che debbono essere versati? È possibile applicare la norma che prevede l'esclusione dalla tassazione quando l'assegnazione della farmacia avviene ad uno dei beneficiari?*

Al momento dell'attribuzione ai beneficiari dei beni precedentemente conferiti in *trust*, sussiste l'obbligo, secondo la stessa Agenzia delle Entrate, di versare la sola *imposta di registro* in misura fissa (oggi corrispondente ad € 200), essendo le relative eventuali imposte (di donazione) dovute al momento della disposizione dei beni in *trust* con le inerenti percentuali e franchigie.

Dobbiamo in ogni caso segnalare che qualche sentenza di giudici tributari di merito tende a "invertire" il momento impositivo, applicando cioè l'imposta di donazione eventualmente dovuta al momento dell'attribuzione del bene al beneficiario e non al momento dell'istituzione del *trust*, ma sull'argomento manca ad oggi una pronuncia della Cassazione che possa fornire una risposta definitiva.

Pertanto, la norma che prevede l'esclusione dalla tassazione nell'ipotesi in cui il *trustee* detenga, nel caso che ci riguarda, la farmacia costituita in *trust* per almeno cinque anni - e purché il beneficiario sia un figlio o il coniuge del disponente - l'esenzione da imposta si applica allo stato attuale "da subito", cioè al momento della registrazione dell'atto di trasferimento a favore del *trustee* della farmacia conferita in *trust*.

(stefano lucidi)

**04/11/2014 - Qualunque prestazione in un'"altra farmacia" è incompatibile con lo status di socio? - QUESITO**

*Sono un farmacista titolare in forma individuale e nella nostra impresa familiare sono in questo momento inseriti anche i miei due figli, che però svolgono talvolta qualche sostituzione notturna in altre farmacie.*

*Questa ulteriore attività professionale impedisce di partecipare alla società che vorrei costituire con loro?*

Con lo *status* di socio è sicuramente incompatibile "qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato", come recita testualmente sub c) l'art. 8 della l. 362/91.

Meno chiara è invece la formulazione sub b) dello stesso articolo che sancisce l'incompatibilità del socio anche "con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia", e la *ratio* di tale impedimento sta evidentemente nella scelta del legislatore di circoscrivere alla farmacia sociale le prestazioni professionali esplicitate da un socio.

Vien però da pensare che in realtà quella del "collaboratore di altra farmacia" - che la norma dichiara testualmente incompatibile con l'assunzione della qualità di socio - possa rivelarsi in particolare la figura del farmacista, *diverso dal titolare*, che operi in una farmacia (l'*altra*) nel quadro della disciplina e/o della classificazione che rinveniamo nel CCNL per i dipendenti di farmacie private (per intenderci, il "Farmacista Collaboratore" inquadrato nel Livello 1°) come pure nel CCNL per i dipendenti di farmacie comunali.

O del farmacista che, quantomeno, svolga le sue prestazioni professionali all'interno di un rapporto che *per sua natura* ne preveda l'attività lavorativa con continuità e stabilità, come l'impresa familiare, la co.co.co., l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Potrebbe quindi sotto questo aspetto non porsi pienamente in rotta di collisione con la veste di socio, perché non *collaboratore* in senso proprio, chi effettui in farmacie diverse da quella sociale prestazioni meramente occasionali, come è il caso classico

dell'episodica sostituzione del "notturista" o di vicende del genere.

Se del resto la titolarità o la direzione di "altra farmacia" è, in quanto tale, una "posizione" di per sé certo incompatibile, indipendentemente quindi dalla misura delle prestazioni svolte, per gli altri farmacisti - perché si configuri una causa di incompatibilità - parrebbe forse necessario che la loro opera sia prestata nella o per l'"altra farmacia" nell'ambito di un rapporto che preveda *tipicamente* una sua attività lavorativa continua, definita e ivi inquadrata stabilmente nell'esercizio, quella appunto di *farmacista collaboratore* propriamente detto.

Manca tuttora peraltro su questo specifico tema una pronuncia giurisprudenziale e naturalmente, *more solito*, il Ministero della Salute si è espresso tempo fa in termini molto più rigorosi e ispirati al massimo formalismo, ma a noi sembra che la soluzione indicata potrebbe anche rivelarsi ortodossa.

(gustavo bacigalupo)

**05/11/2014 - Il periodo di preavviso per il farmacista collaboratore che vince una sede - QUESITO**

*Sono collaboratore di farmacia e vorrei sapere qual è il preavviso che devo dare nel caso in cui risulti vincitore di una sede.*

Ai sensi del CCNL dipendenti di farmacia privata, "il lavoratore laureato (quindi sia il "Farmacista direttore di farmacia" inquadrato nel LIVELLO 1° SUPER, come pure - ed è il Suo caso - il "Farmacista Collaboratore" inquadrato nel LIVELLO 1°) che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta da 90 a 30 giorni".

Certo, è possibile che anche quello ridotto di 30 gg. si riveli un termine che il "lavoratore laureato" non sia in grado di osservare, perché incompatibile con il rispetto della procedura concorsuale, come può accadere, in particolare, nell'eventualità in cui due vincitori in forma associata debbano costituire tra loro la società di persone (cui intestare la farmacia) in tempi ancor più ristretti. Vorrà dire che in tale ipotesi egli si esporrà al rischio di vedersi trattenere dal datore di lavoro l'importo corrispondente al mancato preavviso. Ma non più di questo.

(stefano lucidi)

**05/11/2014 - Qualche aggiustamento nei tassi antiusura del IV trimestre 2014**

A grande richiesta, riprendiamo dopo oltre due anni la pubblicazione dei *tassi-soglia* (stabiliti dalla Banca d'Italia) dell'*interesse usurario* che, per il *IV trimestre 2014* (G.U. n. 228 dell'1 ottobre 2014), sono i seguenti.

Aperture di credito in conto corrente

fino ad € 5.000	18,52%
oltre € 5.000	16,60%

Factoring

fino ad € 50.000	12,53%
oltre € 50.000	9,67%

Scoperti senza affidamento

fino ad € 1.500	24,18%
oltre € 1.500	22,91%

Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese 17,36%

Credito revolving (pagamento rateale mediante carte di credito)

fino ad € 5.000	24,98%
oltre € 5.000	20,11%

Leasing autoveicoli e aeronavale

fino ad € 25.000	12,93%
oltre € 25.000	13,00%

Mutui con garanzia ipotecaria

a tasso fisso	10,06%
a tasso variabile	8,57%

(Studio Associato)

**06/11/2014 - Che emicrania queste tasse comunali! - QUESITO**

*In questi ultimi tempi stiamo vedendo una serie di sigle riguardanti le varie tasse comunali: IMU, TASI, IUC, ecc...*

*Potete fare un po' di chiarezza sull'argomento?*

La confusione che sul versante delle imposte comunali lei percepisce è più che comprensibile, dato che recentemente si sono susseguite imposte diverse – con annesse sigle molto fantasiose – con un ritmo mai visto prima.

Tutto nasce nei primi anni '90 del secolo scorso, con l'introduzione nel nostro Paese del concetto di *federalismo fiscale* che prevede una suddivisione del potere tributario e delle responsabilità di spesa tra il governo centrale e i livelli inferiori di governo (regioni, provincie, comuni), nel tentativo in pratica di attuare una correlazione tra le imposte riscosse da un certo ente locale territoriale e i tributi effettivamente utilizzati dall'ente stesso.

In quegli anni chi scrive era assistente presso l'Istituto di Scienze delle Finanze dell'Università di Roma e il mondo accademico accolse con grande entusiasmo la nascita del *federalismo fiscale*, che andava a scardinare il sistema sino ad allora vigente basato invece sul potere tributario di quasi esclusiva competenza dello Stato, con limitate autonomie delle regioni.

In effetti, il nuovo sistema aveva tutte le carte in regola per essere migliore del precedente e aveva il vantaggio di rispettare il principio di *equità* tanto invocato da più parti e soprattutto dalle aree del nostro Paese economicamente più produttive, perché i tributi pagati dai cittadini andavano a favore degli enti locali dove costoro risiedevano e quindi potevano loro stessi fruire di servizi commisurati alle entrate tributarie.

Nel tempo, però, anche gli esperti di scienza delle finanze hanno dovuto ammettere che non c'erano solo profili positivi e il suo quesito ne è la prova evidente.

L'aspetto negativo, forse più banale ma anche più percepibile, è proprio l'*isterica* proliferazione di imposte e tributi molto simili tra loro accompagnata da delibere locali estremamente differenziate e cavillose.

Tornando però al quesito, la situazione normativa comunale attuale prevede la IUC (*imposta unica comunale*) introdotta nella Legge di Stabilità 2014, che ingloba imposte e tasse dovute in relazione ai fabbricati e alla produzione di rifiuti.

La IUC si divide in tre voci, peraltro non alternative tra loro:

- l'IMU (*imposta municipale unica*) si paga sul possesso di *tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale*, applicando un'aliquota - che però non può superare il 10,6 per mille - su un valore catastale rivalutata e va liquidata in due soluzioni, a metà giugno e a metà dicembre;

- la TASI (*tassa sui servizi indivisibili*) la pagano i contribuenti che possiedono o utilizzano immobili sui quali il comune ha deciso di applicare il tributo e serve a finanziare alcuni servizi quali la manutenzione del manto stradale, la pubblica illuminazione, le fognature, ecc.; l'aliquota può arrivare al 2,5 per mille (salve eccezioni) e si applica sul valore catastale rivalutata con pagamento in due soluzioni, la prima a metà giugno o a metà ottobre (in base alla data della delibera comunale) e il saldo a metà dicembre;

- la TARI (*tassa sui rifiuti*), infine, deve essere pagata da chi possiede o occupa un immobile e serve notoriamente, almeno sulla carta, a finanziare il servizio locale di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

A presto, dunque, per una nuova... imposta comunale

(*roberto santori*)

**07/11/2014 - L'obbligatorietà della fattura di vendita anche per... pochi euro - QUESITO**

*Talvolta mi viene richiesto di emettere una fattura anche per piccoli importi.*

*Sono sempre obbligato a farlo o posso esporre un cartello che*

*preveda un valore minimo ovvero, in alternativa, posso applicare un costo aggiuntivo?*

Il cliente ha *facoltà* di richiedere l'emissione della *fattura* in luogo dello *scontrino fiscale* come previsto dall'art. 22 primo comma del Dpr. 633/72, senza alcun limite minimo d'importo se non, come al solito, quello dettato dal semplice *buonsenso*.

Il comma 8 dell'art. 21 del citato Dpr. 633/72 recita inoltre testualmente che "*le spese di emissioni di fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo*" e quindi nulla può essere chiesto al cliente quale onere aggiuntivo, anche se la fattura dovesse essere richiesta per l'acquisto del... contenitore delle urine.

(*mauro giovannini*)

**07/11/2014 – Quando il cliente non restituisce alla farmacia la bombola d'ossigeno - QUESITO**

*Nel turno di notte ho consegnato tempo fa in regime di ssn una bombola di ossigeno (che avevo in comodato d'uso), non facendo pagare nessuna cauzione in accordo verbale che mi sarebbe stata subito restituita.*

*Ma dopo 4 mesi, nonostante ripetuti tentativi, questo non è ancora avvenuto.*

Nella fornitura di ossigeno medicale, lo schema contrattuale è quello della *vendita* del gas, che deve avvenire necessariamente – non essendo possibile per ovvie ragioni la sua cessione in forma libera – mediante la consegna in *bombola*.

D'altra parte questa non può come tale costituire oggetto della cessione, avendo solo la funzione di contenitore e la sua consegna al cliente dà vita a sua volta a un *contratto di comodato* con il conseguente *obbligo di restituzione* a carico del cessionario, secondo i principi generali stabiliti dall'art. 1809 c.c.

Riguardo al *termine per la restituzione*, lo stesso articolo prevede che, se nel contratto non è convenuto alcun termine, il cliente-comodatario è tenuto alla restituzione del bene quando se ne è servito in conformità al contratto, cioè, in pratica, quando è stato interamente consumato il gas che vi era contenuto.

Se quindi il cliente non provvede alla restituzione osservando questo criterio, la farmacia può anche agire giudizialmente per la restituzione, a parte l'ovvia considerazione che il costo dell'azione legale rischia di rivelarsi ben superiore al valore del bene da recuperare...

Quanto alla *cauzione*, questa può essere richiesta – non perciò obbligatoriamente – proprio a garanzia della restituzione della bombola.

Se allora la farmacia decide di non farla versare per ragioni - diciamo così - di "*politica commerciale*", si espone naturalmente proprio al rischio di comportamenti scorretti da parte della clientela.

(*roberto santori*)

**2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Anche l'assistenza integrativa regionale nel computo del fatturato SSN per l'applicazione dello sconto**

*Consiglio di Stato - Sez. III - sent. 31/10/2014, n. 5407*

Sulla scia della pronuncia dello scorso aprile (cfr. la *pillola* "*L'assistenza integrativa nel calcolo del fatturato SSN - Consiglio di Stato - sent. 08/04/2014, n. 1683*" in [Piazza Pitagora n. 662](#) del 16/05/2014) il Supremo Consesso ha ribadito che, ai fini dell'applicazione dello sconto scalare stabilito dalla L. 662/96, nel *fatturato annuo SSN* (sempre al netto, s'intende, dell'Iva) da considerare, occorre includere anche i corrispettivi incassati per la vendita di farmaci in regime di assistenza integrativa a carico delle Regioni e/o

delle Asl perché sia le une quanto le altre partecipano anch'esse al SSN.

➤ **Il Comune può gestire una farmacia con società a capitale pubblico/privato anche in assenza di farmacisti gestori di farmacie comunali**

Consiglio di Stato - Sez. III - sent. 31/10/2014, n. 5389

I giudici di Palazzo Spada hanno legittimato la scelta da parte dei comuni di optare – nella gestione di una propria farmacia – per la costituzione di una società mista, a capitale pubblico/privato, senza che sia ostativa la circostanza della mancanza di farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie comunali (cfr. art. 9, co. 1 lett. d), della l. n. 475 del 1968).

➤ **La richiesta dei documenti da esibire al Fisco prima del Contenzioso Tributario**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 29/10/2014, n. 22946

Gli Ermellini hanno affermato che la richiesta di esibizione e trasmissione di documenti indirizzata dall'Ufficio al contribuente in fase *pre-contenziosa* deve essere puntuale e specifica e contenere l'avviso della inutilizzabilità in giudizio dei documenti non trasmessi. L'inosservanza di tale disposizione pregiudica la legittimità del successivo avviso d'accertamento emesso dall'A.f.

➤ **L'imposta di Registro è dovuta pro-quota dagli eredi**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 22/10/2014, n. 22426

La Suprema Corte ha confermato che a seguito del decesso del contribuente, gli eredi rispondono *pro-quota* per il debito fiscale riguardante l'imposta di registro, sottraendo così di fatto la vicenda alla regola della solidarietà tributaria degli eredi.

➤ **Gli appunti personali dell'imprenditore rinvenuti in sede di verifica fiscale possono far scattare l'accertamento induttivo**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 21/10/2014, n. 22265

La contabilità "in nero", costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che quindi legittima di per sé – e a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento – il ricorso all'accertamento (analitico) induttivo. Grava dunque sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo.

➤ **Sul licenziamento disciplinare del lavoratore**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 20/10/2014, n. 22152

Secondo la Suprema Corte, il licenziamento per giusta causa, *ex art. 2119 c.c.*, è legittimo se non si eseguono i compiti affidati dai superiori. Inoltre, al fine della valutazione della maggiore o minore gravità dell'inadempimento, rilevano anche i comportamenti tenuti in precedenza dal lavoratore, e per i quali il datore di lavoro non abbia ritenuto allora necessario assumere provvedimenti disciplinari.

➤ **Prestare la massima attenzione alle dichiarazioni rese ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate in sede di ispezioni o verifiche!**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 20/10/2014, n. 43552

Tutto quel che viene dichiarato, anche verbalmente e senza la presenza del proprio legale, al personale dell'Amministrazione finanziaria nel corso di una verifica fiscale, può essere utilizzato nel processo penale.

➤ **L'accertamento sugli Studi di Settore deve essere motivato**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 17/10/2014, n. 22003

È nullo l'accertamento del maggior reddito d'impresa basato sugli studi di settore senza che vengano specificati nelle motivazioni gli standard utilizzati.

➤ **La comunicazione delle auto aziendali concesse in comodato**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Circolare 27/10/2014, n. 23743,

Come riportato più dettagliatamente nella *Sediva News del 29/10/2014* (v. *infra*), il MIT ha fornito una serie di chiarimenti circa la comunicazione - obbligatoria a partire dallo scorso 3 novembre 2014 - da parte di proprietari di autoveicoli ceduti a terzi in comodato d'uso gratuito e personale per un periodo superiore a 30 giorni.

(Studio Associato)

**3 – SCADENZE NOVEMBRE 2014**

**17/11** (perché il 16/11 cade di domenica) - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di ottobre 2014 per i contribuenti *mensili* e Iva del terzo trimestre per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di ottobre; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di ottobre.

**17/11** - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli studi di settore che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al mod. UNICO 2014: versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata il 07/07/14

**17/11** - Versamento mediante F24 *online* dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare iscritti a questa forma previdenziale riferiti al *terzo trimestre* 2014.

**01/12** (perché anche il 30/11 cade di domenica) - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2014: per i *soggetti* anche indirettamente agli studi di settore, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 07/07/2013, o versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2014; per i *non soggetti* neppure indirettamente agli studi di settore, invece, versamento della *settima rata* se la prima è stata pagata entro il 16/06/2014, o versamento della *sesta rata* se la prima è stata liquidata entro il 16/07/2014

**01/12** - Versamento del *secondo* acconto delle imposte (Ire, Irap e Ires) e dei contributi Inps (gestione c.d. separata e artigiani e commercianti) per l'anno 2014, mediante Mod. F24 *online* obbligatorio per i *titolari di partita iva* e ormai anche, come sappiamo, per i *non titolari di partita iva*, salvo che, per questi ultimi, l'importo dovuto sia *inferiore a 1.000 euro* e non risulti da compensazioni

\*\*\*